MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 44

Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' aggiunto il seguente periodo: "La domanda puo' essere altresi' presentata, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive.". Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dal comma 1, e sono disciplinate le modalita' per la relativa tenuta. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non e' richiesto il previo parere del Consiglio di Stato. (2) (3)

Versione in vigore dal 14 novembre 1999, non più in vigore dal 18 dicembre 1999 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 23 febbraio 1999, n. 44 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) che le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 14/09/1999.

(3) La L. 23 febbraio 1999, n. 44, come modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414, ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) che le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della stessa L. 44/1999 e comunque non oltre il 02/03/2000.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-a-sostegno-delle-vittime-di-richieste-estorsive/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-23-febbraio-1999-n-44/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it